

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4002

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NACCARATO, FIANO, RUBINATO

Divieto delle associazioni di carattere militare

Presentata il 12 gennaio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha abrogato il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43. La presente proposta di legge propone di reintrodurre nell'ordinamento le norme contenute nel decreto legislativo n. 43 del 1948, perché esse consentono di attuare gli articoli 18 e 49 della Costituzione e risultano indispensabili ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

L'articolo 2268 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato « Abrogazione espressa di norme primarie », compie ben 1.085 abrogazioni di norme vigenti: tra le leggi abrogate è previsto — al n. 297) del comma 1 — anche il decreto legislativo

n. 43 del 1948. Questo decreto legislativo, fino a quando è stato in vigore, ha punito, con l'articolo 1, « Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, (...) costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azione di violenza o di minaccia ».

L'abrogazione del decreto legislativo n. 43 del 1948, contrasta palesemente con quanto previsto dalla Costituzione. Infatti il decreto legislativo in questione, ora abrogato, dava attuazione al secondo

comma dell'articolo 18 della Costituzione che stabilisce che « Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare ». Il divieto di costituire associazioni paramilitari con fini anche indirettamente politici si collega alla previsione — presente nell'articolo 49 della Costituzione — del rispetto del « metodo democratico » nella normale dialettica politica, senza il ricorso alla violenza, all'uso delle armi o all'inquadramento in gerarchie militari.

Inoltre l'abrogazione del decreto legislativo n. 43 del 1948 contrasta con il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, che ha individuato una serie di leggi anteriori al 1° gennaio 1970 da

mantenere in vigore perché indispensabili: tra queste è stato inserito anche il decreto legislativo n. 43 del 1948.

Il Governo ha dunque commesso due gravi errori da correggere assolutamente: ha abrogato una norma — il decreto legislativo n. 43 del 1948 — utile e indispensabile per attuare una previsione costituzionale; ha contraddetto il decreto legislativo n. 179 del 2009, norma emanata dal medesimo Governo.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di reintrodurre nell'ordinamento giuridico norme efficaci per vietare le associazioni di carattere militare, riprendendo quanto era previsto nell'abrogato decreto legislativo n. 43 del 1948, e risolvendo così la contraddizione palesata da quanto descritto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche indirettamente, scopi politici, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al comma 1 militare è punito con la reclusione fino a diciotto mesi.

3. La pena di cui al comma 2 è aumentata da uno a cinque anni se colui che partecipa ad associazioni di carattere militare è trovato in possesso di armi.

4. Ai fini della presente legge, si considerano associazioni di carattere militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in corpi, reparti o nuclei, con disciplina e ordinamento gerarchico interno analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza o di minaccia.

5. Non è ammesso l'arresto preventivo nei casi previsti dal comma 2.

ART. 2.

1. Alle associazioni od organizzazioni dipendenti o collegate con partiti politici o aventi anche indirettamente fini politiche è vietato di dotare di uniformi o di divise i propri aderenti.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle associazioni o alle organizzazioni costituite a fine sportivo e agli istituti di carattere culturale o educativo.

3. I trasgressori del divieto di cui al comma 1 sono puniti con la pena dell'ar-

resto da sei mesi a tre anni e con la confisca delle uniformi.

ART. 3.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato a vietare, limitatamente a determinati periodi di tempo, l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

